

Proponente: 31.B
Proposta: 2026/421

del 19/06/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 740

del 22/06/2026

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018, DELL'ART. 18 DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FUNZIONI LOCALI, E DELL'ART. 30 COMMA 2-SEXIES DEL D.LGS. 165/2001, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCANDIANO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 (E COLLOCATO IN ASPETTATIVA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO) – PERIODO 1° LUGLIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Richiamati:

- **l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145** nella parte in cui dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui la disposizione sopra riportata consente *“[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l'Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti”* (Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG);
- **l'art.18 comma 1 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali** del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dispone che *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo,*

la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;

- **l’art. 30 comma 2 sexies del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nella parte in cui dispone che: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;*

Richiamati altresì:

➤ **l’art. 1 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)** “Principio del risultato” che recita: *”1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. ...3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”;*

➤ **l’art.15 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36**, nella parte in cui dispone che *“Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche” ;*

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2026-2028 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n° 14 del 29/01/2026 è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 27/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2026 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e i relativi allegati;

Richiamati inoltre:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia, Sezione B – Capi IV e V, con particolare riguardo ai commi 3 e 10 dell'art.43 “Particolari tipologie di contratti e di incarichi a tempo determinato” e all'art. 46 “Assegnazione condivisa”;
- il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 – 6.2);

Considerato che:

- con determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione RUD n. 586 del 28/05/2025 è stato disposto il collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, del dipendente

generalizzato nell'Allegato A), per il periodo dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2029 e, contestualmente, è stato disposto l'utilizzo congiunto dello stesso, a tempo parziale e temporaneo, da parte del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 per il periodo dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026 per 9 ore al mese;

- con nota acquisita agli atti al PG n. 150283 del 16/06/2026 (Allegato B), il Dirigente dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili, Arch. Andrea Illari, ha rappresentato che gli interventi di seguito indicati, di rilevanza strategica per il Comune di Reggio Emilia e finanziati con contributi ministeriali PNRR a valere sulle risorse del programma "Next Generation EU", per i quali al dipendente generalizzato nell'Allegato A) sono attribuite le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non risulteranno integralmente conclusi, sotto il profilo amministrativo e procedurale, entro il 30 giugno 2026 e che permane la necessità di assicurarne la continuità nell'esercizio delle funzioni di RUP al fine di completare le attività residue, nonché le operazioni di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti PNRR, anche alla luce delle disposizioni di settore che disciplinano la conclusione degli interventi e delle correlate possibilità di proroga dei relativi termini;
 1. PNRR-M2C3-I1.1 Nuova scuola Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell'edificio attuale (CUP J81B22000860006; Codice Opera A_18001);
 2. PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone (CUP J85B22000350005; Codice Opera A_43801);
 3. PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello (CUP J82H22000530005; Codice Opera A_43901);
- stante la necessità di garantire la continuità delle funzioni di RUP per gli interventi PNRR in corso di completamento, il Comune di Reggio Emilia, con nota PG n. 147640 del 11/06/2026 (Allegato C), ha richiesto al Comune di Scandiano il rinnovo della convenzione per l'utilizzo condiviso parziale e temporaneo ai sensi dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 del sopracitato dipendente, per il periodo dal 01 luglio 2026 al 31 dicembre 2026, per 15 ore

mensili, da articolarsi in due giornate lavorative, ed è stato trasmesso al Comune di Scandiano lo schema di convenzione (Allegato E parte integrante e sostanziale della presente determina), recante la disciplina delle ulteriori condizioni dell'utilizzo condiviso;

- con nota acquisita al PG n. 149183 del 15/06/2026 (Allegato D) l'Ente Unione Tresinaro Secchia, in nome e per conto del Comune di Scandiano, ha acconsentito al rinnovo dell'utilizzo condiviso temporaneo e parziale del sopra citato dipendente presso il Comune di Reggio Emilia, alle condizioni richieste: utilizzo condiviso temporaneo e parziale al Comune di Reggio Emilia per il periodo dal 01 luglio 2026 al 31 dicembre 2026, per 15 ore mensili, da articolarsi in due giornate lavorative, ed ha aderito, con comunicazione inoltrata per posta elettronica ordinaria del 16/06/26, alle ulteriori condizioni definite nello schema di accordo;

Acquisito il consenso del sopra citato dipendente all'utilizzo condiviso per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Reggio Emilia n 122 del 18/06/2026 con impegno di spesa, con la quale si è provveduto:

- ad approvare lo schema di accordo tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Scandiano per l'utilizzo condiviso parziale e temporaneo, ai sensi dell'art. 30 co. 2-sexies D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - con le modalità di cui all'art. 18 del CCNL Personale non dirigente del comparto Funzioni Locali - a favore del Comune di Reggio Emilia (ente utilizzatore) del dipendente assegnato all'Area Rigenerazione e Infrastrutture sostenibili con profilo di Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, sopra generalizzato, per il periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2026, per 15 ore al mese articolate in due giornate lavorative presso il Comune di Reggio Emilia ferme restando tutte le condizioni stabilite nella Convenzione di che trattasi (Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di conferire mandato alla sottoscritta di provvedere con propri atti alla stipula della convenzione con il Comune di Scandiano ai sensi della L.145/2018 co. 124 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni locali 2022-2024 al fine dell'utilizzo condiviso come sopra precisato;

Dato atto che l'Ente Tresinaro Secchia ha precisato che la spesa derivante dall'utilizzo condiviso sarà quantificata e comunicata a conclusione del periodo di utilizzo congiunto al Comune di Reggio Emilia al fine del rimborso;

Dato altresì atto, per quanto attiene alla spesa necessaria all'attuazione di quanto disposto dalla Delibera sopra indicata, che:

- le risorse economiche necessarie sono previste nell'attuale Bilancio Pluriennale 2026-2028 esercizio 2026;
- la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
- la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto assimilabile all'istituto del comando che risulta escluso dall'ambito applicativo di detta norma (Corte Conti – Sezione Autonomie – n. 12 del 04/05/2017);
- saranno corrisposte le quote relative agli incentivi tecnici maturati e spettanti al lavoratore (comprehensive di oneri riflessi a carico Ente) per le attività di cui all'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del Codice degli appalti vigente e ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "funzioni tecniche", approvato con delibera di C.G. n.242 del 16/12/2021 e del Regolamento di "disciplina per la ripartizione del fondo incentivante funzioni tecniche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 art. 45" approvato con delibera C.G. n. 39 del 06/03/2025, del Comune di Reggio Emilia;

Ritenuto di potere procedere alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Scandiano per l'utilizzo congiunto parziale e temporaneo ai sensi dell'art. 18 del CCNL Personale non dirigente Funzioni Locali a favore del Comune di Reggio Emilia (ente utilizzatore) del dipendente sopra generalizzato, con profilo di Funzionario Tecnico, per il periodo dal 01/07/2026 al

31/12/2026, secondo le condizioni definite nello schema approvato dalla Giunta Comunale di Reggio Emilia con delibera n. 122 del 18/06/2026;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare la convenzione secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 18/06/2026, ai sensi dell'art. 1 comma 124 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del CCNL personale non dirigente Funzioni Locali, e dell'art. 30 comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001, per l'utilizzo congiunto temporaneo e a tempo parziale del dipendente del Comune di Scandiano generalizzato in Allegato A), assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs 267/2000 (e collocato in aspettativa dal Comune di Reggio Emilia ai sensi del medesimo articolo) per il periodo 1° luglio 2026 - 31 dicembre 2026;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 14 – sezione A, "Competenze e responsabilità dirigenziali" del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamato il provvedimento P.G. n. 85987 del 28/03/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal 1° aprile 2025 fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro, salvo scadenza anticipata, e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di dare attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 18/06/2026, provvedendo alla sottoscrizione della convenzione conforme allo schema di cui all'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 e dell'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, per l'utilizzo

congiunto temporaneo e a tempo parziale del dipendente del Comune di Scandiano generalizzato nell'Allegato A), assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (e collocato in aspettativa dal Comune di Reggio Emilia ai sensi del medesimo articolo), per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;

- di impegnare la spesa necessaria a provvedere - mediante apposita liquidazione dirigenziale e previa presentazione di richiesta e prospetto riepilogativo - al rimborso degli oneri pro quota derivanti dall'utilizzo condiviso dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026 alle condizioni indicate nella Convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 122/2026, posto che il dipendente, generalizzato in atti, gode delle seguenti voci stipendiali mensili lorde a tempo pieno:

- Stipendio tabellare base: € 2.092,84
- Indennità vacanza contrattuale 2025: € 20,93
- indennità di comparto: € 36,33;

- di impegnare definitivamente la complessiva spesa di € 2.382,71 con riferimento al Bilancio Pluriennale 2026-2028 al capitolo 08850 del PEG 2026 "Personale Servizio Manutenzioni", Centro di Costo 0125 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 1.809,94 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1106;

art. 2 € 535,65 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111;

art. 2 € 37,12 - Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 01.06

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

codice COFOG: 01.3.4

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1113;

- di corrispondere all'Unione Tresinaro Secchia, a titolo di rimborso, gli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta al dipendente nel periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2026 relativamente alle giornate di effettiva assegnazione presso il Comune di Reggio Emilia;

- di trasmettere all'Unione Tresinaro Secchia il presente provvedimento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Isabella Medicina)

ISABELLA
MEDICINA
22.06
.2026
12:53:45
CEST

